



LICEO ARTISTICO

REGOLAMENTO PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DI ATTI DI BULLISMO E CYBERBULLISMO

DEL. n°13 del C.I. del 27.10.2023
DEL. n° 15 del C.D. del 20.10.2023

- ART. 1 PREMESSA

- ART. 2 DEFINIZIONE DI BULLISMO

- ART. 3 DEFINIZIONE DI CYBERBULLISMO

- ART. 4 AZIONI DI PREVENZIONE DEL FENOMENO

- ART. 5 RESPONSABILITÀ E RUOLI DEI SOGGETTI COINVOLTI

- ART. 6 PROCEDURA DA ATTIVARE IN PRESENZA DI COMPORTAMENTI
CLASSIFICABILI COME ATTI DI BULLISMO O CYBERBULLISMO



LICEO ARTISTICO

Art. 1

PREMESSA

1.4. La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale che sia la loro età e condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale.

2.2 La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto dello studente alla riservatezza.

Statuto delle studentesse e degli studenti
(DPR 24 giugno 1998, n. 249 e successivi aggiornamenti)

In attuazione dei principi suddetti e riconoscendo all'istituzione scolastica un ruolo fondamentale nell'educazione ad una cittadinanza che sia consapevole e responsabile, ad una convivenza civile ed alla difesa dei più deboli, il Liceo Artistico A. Fantoni si attiva per prevenire e contrastare comportamenti riconducibili a bullismo e cyberbullismo.

Il presente regolamento, facendo riferimento alla recente legislazione su bullismo e cyberbullismo (L. n. 71/2017- Disposizioni di prevenzione e contrasto al fenomeno del bullismo e del cyberbullismo), individua i ruoli e le responsabilità dei diversi soggetti che operano nel contesto scolastico e le procedure di prevenzione e da attivare in caso di comportamenti riconducibili a bullismo e cyberbullismo.

Art. 2

DEFINIZIONE DI BULLISMO

Il bullismo è il comportamento persecutorio, assunto da uno o più soggetti (identificati come bulli) ai danni di uno o più soggetti (identificati come vittime), che genera prevaricazione e azioni offensive ripetute nel corso del tempo con la conseguenza di un danno fisico o psicologico che può arrivare ad essere irreversibile ed irripetibile.

Per essere definito tale deve presentare le seguenti caratteristiche:

- intenzionalità
- persistenza
- asimmetria di potere

La letteratura scientifica riconosce forme di bullismo diretto (violenze fisiche, verbali, sessuali di vario stampo) e indiretto (quando tende a colpire le relazioni della vittima al fine di emarginarla ed isolarla).

Il ruolo del pubblico nelle azioni di bullismo è determinante. I cosiddetti spettatori di azioni di bullismo possono essere ricondotti alle seguenti categorie:

- dannosi (incentivano e favoriscono la posizione di leader del bullo)
- passivi (assistono senza prendere posizione)
- utili (reagiscono mettendo in atto strategie per difendere la vittima)

Art. 3

DEFINIZIONE DI CYBERBULLISMO

Il Cyberbullismo è una specifica forma di bullismo che dilaga nella sfera di vita digitale. La normativa di riferimento lo definisce come:

Qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni,

realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo. (L. 71/2017)

Tale definizione generale si può manifestare con diverse categorie di comportamenti che variano e prendono forza anche in relazione alla diffusione ed evoluzione degli strumenti digitali a disposizione. Alcune delle forme più diffuse al momento riconosciute come cyberbullismo dalla comunità internazionale sono riconducibili all'elenco che segue:

- Flaming: l'offesa diretta, per lo più volgare, pubblicata all'interno degli spazi social;
- Harassment: molestie attuate attraverso l'invio ripetuto di messaggi privati di insulto;
- Cyberstalking: invio ripetuto e continuo di messaggi contenenti esplicite minacce fortemente intimidatorie;
- Denigration: pubblicazione all'interno di comunità digitali di pettegolezzi e commenti crudeli, calunniosi e denigratori per danneggiare la reputazione della vittima;
- Trickery: pubblicazione delle confidenze raccolte all'interno di un ambiente privato dopo aver creato un clima di fiducia e poi inserite integralmente in uno spazio pubblico;
- Impersonation: insinuazione all'interno dell'account di un'altra persona, con l'obiettivo di inviare messaggi che screditino la vittima titolare dell'account;
- Exclusion: estromissione intenzionale dall'attività on line di una persona con l'obiettivo di ferirla;
- Cyberbashing o Happy slapping: aggressioni registrate nella vita reale e pubblicate online;
- Revenge porn: invio, consegna, cessione, pubblicazione o diffusione, senza il consenso della persona cui si riferiscono, di immagini o video a contenuto sessualmente esplicito destinati a rimanere privati.

Il cyberbullismo rispetto al bullismo presenta ulteriori complessità da affrontare:

- l'apparente anonimato e la percezione, da parte di chi commette atti di cyberbullismo, di una più difficile reperibilità;

- l'indebolimento delle remore etiche: lo schermo impedisce o rende più difficile attivare sentimenti di empatia; l'innesto di effetti come quello dell'imitazione, cioè la tendenza a fare qualcosa, o a ritenerlo meno grave, perché lo fanno tutti;
- la tendenza al disimpegno morale del cyberbullo e la propensione a giustificare comunque il proprio comportamento;
- la dissoluzione della responsabilità del singolo nella responsabilità del gruppo;
- il minimizzare la sofferenza della vittima e la tendenza alla sua deumanizzazione;
- il cambio di percezione di ciò che è ritenuto socialmente accettabile;
- l'assenza di limiti spazio-temporali: posso fare ciò che voglio e quando voglio, e quello che ho scritto può rimanere in un tempo indefinito con conseguente aggravio della sofferenza

Art. 4

AZIONI DI PREVENZIONE DEL FENOMENO

Le azioni di prevenzione e contrasto che la comunità scolastica può attivare o mettere in atto sono da ricondurre a tre diversi livelli: UNIVERSALI - SELETTIVE - INDICATE

PREVENZIONE UNIVERSALE – responsabilizzare e attivare cambiamenti (80% popolazione)

La maniera migliore per prevenire e contrastare il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo è quella di adottare una politica scolastica integrata consistente in un insieme coordinato di azioni in cui siano coinvolte tutte le componenti scolastiche ed in cui tutti gli adulti (dirigente, docenti, personale non docente, genitori) si assumano la responsabilità di entrare in relazione con gli alunni e di fornire prima di tutto informazioni ed aiuto.

La scuola può altresì proporre attività di gruppo o assegnare temi su argomenti strategici che invitino a parlare di sé e delle relazioni (temi sull'amicizia, sui rapporti con i coetanei, sulla scuola, sulle attività del tempo libero, sulla famiglia).

Un ulteriore tipo di prevenzione può essere costituito da interventi di tipo educativo.

- La somministrazione di questionari anonimi a tutti gli studenti, in modo da poter individuare eventuali casi e situazioni di (cyber)bullismo (fondamentale è la restituzione dei dati e la condivisione con gli alunni delle risultanze, in spazi e momenti dedicati precipuamente allo scopo);
- L'istituzione di una giornata anti(cyber)bullismo organizzata per tutto l'Istituto allo scopo di sensibilizzare sul tema, proiettando filmati o organizzando incontri con associazioni presenti sul territorio o rappresentanti delle forze dell'ordine, per parlare dei rischi e pericoli legati all'uso distorto della rete e degli effetti che può avere il (cyber)bullismo;
- La continua discussione aperta e l'educazione trasversale all'inclusione, la creazione di un ambiente che favorisca la relazione tra pari;
- La promozione di progetti dedicati all'argomento, con l'eventuale contributo esterno di figure professionali come psicologi, in cui si insegni agli alunni come tutelarsi, creando in loro la consapevolezza dei rischi che si corrono in rete;
- La messa a disposizione di un punto di raccolta, gestito esclusivamente dal Referente d'Istituto per il bullismo, dove gli studenti possano riferire o denunciare, attraverso brevi note scritte, eventuali episodi di cui sono stati vittime o testimoni.

PREVENZIONE SELETTIVA – informare e formare competenze specifiche
(15% popolazione)

In questo caso si parla di azioni mirate rivolte a sottogruppi a rischio.

- Azioni di supporto, di monitoraggio e di dialogo costante con enti locali: rete Ali, polizia locale, ASL di zona, Tribunale dei Minori, associazioni del territorio e/o nazionali;
- Incontri a scuola con le Forze dell'Ordine, nell'ambito di progetti tesi ad attivare la riflessione sul rispetto delle persone e delle cose, sulle conseguenze del proprio comportamento e sulla responsabilità di contribuire a costruire un ambiente accogliente e sereno per tutti, diffondendo la cultura del rispetto e della non violenza fra le giovani generazioni;

- Incontri con la Polizia Postale per informare circa il corretto utilizzo della rete e degli strumenti tecnologici, dei rischi collegati e delle relative conseguenze sul piano giuridico;
- L'istituzione di uno sportello interno di ascolto per sensibilizzare su tematiche legate alla violenza di genere, all'omofobia, al razzismo, al bullismo e al cyberbullismo sia insegnanti che studenti e/o supportare le eventuali vittime o collaborare con gli insegnanti per effettuare verifiche circa episodi di sopraffazione in atto; intervistare i presunti responsabili di azioni coercitive o, ancora, durante la somministrazione di questionari sul bullismo, chiedere loro di collaborare alla revisione e alla lettura dei dati emersi dalle rilevazioni;
- Incontri con le famiglie - anche serali - per informare, dare indicazioni sulle possibilità di intervento e favorire la collaborazione con la scuola.

PREVENZIONE INDICATA – Supportare la vittima e fermare le prepotenze (5% popolazione)

A fianco dell'intervento educativo-preventivo, si dovranno tuttavia applicare nei confronti dei bulli e dei cyberbulli delle misure disciplinari e delle misure di intervento che dimostrino chiaramente che la scuola condanna fermamente i soprusi, i comportamenti aggressivi ed ogni forma di prepotenza, sia online sia offline.

Art. 5

RESPONSABILITÀ E RUOLI DEI SOGGETTI COINVOLTI

Il Coordinatore delle attività didattiche:

- Individua attraverso il Collegio dei Docenti un referente del bullismo e cyberbullismo;
- Coinvolge, nella prevenzione e contrasto al fenomeno del bullismo, tutte le componenti della comunità scolastica, promuovere una cultura del rispetto, della tolleranza, della promozione delle diversità, della difesa delle fragilità;



LICEO ARTISTICO

- Prevede all'interno del PTOF corsi di aggiornamenti e formazione in materia di prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo, rivolti al personale docente;
- Promuove sistematicamente azioni di sensibilizzazione dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo nel territorio in rete con enti, associazioni, istituzioni locali ed altre scuole, coinvolgendo alunni, docenti, genitori ed esperti;
- Favorisce la discussione all'interno della scuola, attraverso i vari organi collegiali, creando i presupposti di regole condivise di comportamento per il contrasto e prevenzione dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo;
- Prevede azioni culturali ed educative rivolte agli studenti, per acquisire le competenze necessarie all'esercizio di una cittadinanza digitale consapevole.

Il Referente per bullismo e cyberbullismo:

- Promuove la conoscenza e la consapevolezza del bullismo e del cyberbullismo attraverso la diffusione delle regole basilari della convivenza civile e responsabile tra pari e non della comunicazione e del comportamento sul web, come la netiquette e le norme di uso corretto dei servizi in rete;
- Cura progetti d'istituto che coinvolgano genitori, studenti e tutto il personale;
- Coordina le attività di prevenzione ed informazione sulle sanzioni previste e sulle responsabilità di natura civile e penale, anche con eventuale affiancamento di genitori e studenti;
- Si rivolge a partner esterni alla scuola, quali servizi sociali e sanitari, aziende del privato sociale e forze di polizia per realizzare un progetto di prevenzione;
- Cura rapporti di rete fra scuole per eventuali convegni/seminari/corsi/progetti



LICEO ARTISTICO

Il Collegio Docenti:

Promuove scelte didattiche ed educative, anche in collaborazione con altre scuole in rete, per la prevenzione del fenomeno.

Il Consiglio di Classe:

- Pianifica attività didattiche e/o integrative finalizzate al coinvolgimento attivo e collaborativo degli studenti e all'approfondimento di tematiche che favoriscano la riflessione e la presa di coscienza della necessità dei valori di convivenza civile;
- Favorisce un clima collaborativo all'interno della classe e nelle relazioni con le famiglie;
- Propone progetti di educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva.

Il Docente:

- Intraprende azioni congruenti con l'utenza del proprio ordine di scuola, tenuto conto che l'istruzione ha un ruolo fondamentale sia nell'acquisizione e rispetto delle norme relative alla convivenza civile, sia nella trasmissione dei valori legati ad un uso responsabile di internet;
- Valorizza nell'attività didattica modalità di lavoro di tipo cooperativo e spazi di riflessioni adeguati al livello di età degli alunni.

I Genitori:

- Partecipano attivamente alle azioni di formazione/informazione, istituite dalle scuole, sui comportamenti sintomatici del bullismo e del cyberbullismo;
- Sono attenti ai comportamenti dei propri figli;
- Vigilano sull'uso delle tecnologie da parte dei ragazzi, con particolare attenzione ai tempi, alle modalità, agli atteggiamenti conseguenti;
- Conoscono le azioni messe in campo dalla scuola e collaborano secondo le modalità previste dal Patto di corresponsabilità;
- Conoscono le sanzioni previste da regolamento di disciplina nei casi di bullismo, cyberbullismo.

Le studentesse e gli studenti:

- Sono coinvolti nella progettazione e nella realizzazione delle iniziative scolastiche, al fine di favorire un miglioramento del clima relazionale; in

particolare, dopo opportuna formazione, possono operare come tutor per altri studenti;

- Imparano le regole basilari, per rispettare gli altri, quando sono connessi alla rete, facendo attenzione alle comunicazioni (e-mail, sms, mms) che inviano;
- Non è loro consentito, durante le attività didattiche o comunque all'interno della scuola, acquisire mediante telefonini cellulari o altri dispositivi elettronici;
- Immagini, filmati o registrazioni vocali, se non per finalità didattiche, previo consenso del docente;
- La divulgazione del materiale acquisito all'interno dell'istituto è utilizzabile solo per fini esclusivamente personali di studio o documentazione, e comunque nel rispetto del diritto alla riservatezza di tutti; durante le lezioni o le attività didattiche in genere non possono usare cellulari, giochi elettronici e riproduttori di musica, se non per finalità didattiche, previo consenso del docente.

Art. 6

PROCEDURA DA ATTIVARE IN PRESENZA DI COMPORTAMENTI CLASSIFICABILI COME ATTI DI BULLISMO O CYBERBULLISMO

1. Segnalazione

La segnalazione di un presunto atto di Bullismo o Cyberbullismo va fatta al Coordinatore delle attività didattiche e al Referente per il bullismo e cyberbullismo; tale segnalazione può giungere da insegnanti, personale della scuola, genitori o dagli stessi alunni. In via preliminare, una volta segnalato il presunto atto di bullismo o cyberbullismo si dovrà valutare se tale comportamento si configura come reato; in tal caso dovrà tempestivamente segnalarlo alle autorità competenti. Se il comportamento non si configura come reato, ma come violazione del regolamento di disciplina si passa alla fase successiva.



LICEO ARTISTICO

2. Intervento

Qualora qualcuno fosse identificato come responsabile di atti di bullismo il Coordinatore delle attività didattiche e il Referente per il bullismo e cyberbullismo si metteranno in contatto con la famiglia per segnalare il fatto e suggerire un percorso adeguato per affrontare la situazione.

Se fosse identificata anche la vittima, dopo aver ascoltato entrambi in separata sede, si contatteranno le rispettive famiglie. A sostegno della vittima potranno anche essere fissati un paio di incontri con lo psicologo interno alla scuola, al fine di indirizzare la famiglia verso un eventuale percorso psicologico successivo. Nel caso in cui gli episodi si sviluppassero secondo dinamiche di gruppo si provvederà ad un intervento mirato sulla classe.

3. Sanzioni disciplinari

L'Istituto considera come infrazione grave i comportamenti, accertati, che si configurano come forme di bullismo e cyberbullismo, e li sanziona sulla base di quanto previsto nel Regolamento di Disciplina ed in relazione alla loro gravità.